

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.I.C.P.

**COMUNICATO UFFICIALE N. 064/CGF**  
**(2013/2014)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 10 ottobre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

## **I° COLLEGIO**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Rosario Calderone, Dott. Dott. Roberto Caponigro – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DEL CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GERMINALE DOMENICO SEGUITO GARA CATANZARO/PISA DEL 29.9.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 1.10.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Catanzaro Calcio 2011 S.r.l. di Catanzaro, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Germinale Domenico a 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL CATANZARO CALCIO 2011 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/PISA DEL 29.9.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 1.10.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Catanzaro Calcio 2011 S.r.l. di Catanzaro, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante a €2.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DELL'A.S.G. NOCERINA AVVERSO LE SANZIONI:**

- **OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA DI CAMPIONATO A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI €5.000,00,**

**INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NOCERINA/FROSINONE DEL 27.9.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 1.10.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.G. Nocerina di Nocera (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 5.11.2013 INFLITTA AL SIG. PAVARESE LUIGI SEGUITO GARA NOCERINA/FROSINONE DEL 27.9.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 1.10.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.G. Nocerina di Nocera (Salerno), riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al signor Pavarese Luigi a tutto il 27.10.2013. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**II° COLLEGIO**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Dott. Roberto Caponigro – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**5. RICORSO DELL’U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SANDERRA LUCA SEGUITO GARA SALERNITANA/CITTÀ DI PONTEDERA DEL 22.9.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 33/DIV del 24.9.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Salernitana 1919 S.r.l. di Salerno, riduce la sanzione della squalifica inflitta al signor Sanderra Luca a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 10 ottobre 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete